

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/2000 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2000

che modifica gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha deciso, con decisione del 21 dicembre 1999⁽³⁾, di applicare in via provvisoria gli accordi in forma di scambio di lettere sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e taluni paesi terzi (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan).
- (2) Il Consiglio ha deciso, con decisione del 21 dicembre 1999⁽⁴⁾, di applicare in via provvisoria l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.
- (3) Il Consiglio ha deciso, con decisione del 21 dicembre 1999⁽⁵⁾, di applicare in via provvisoria l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili.

- (4) Il Consiglio ha deciso, con decisione del 21 dicembre 1999⁽⁶⁾, di applicare in via provvisoria l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese che modifica gli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili.
- (5) Il Consiglio ha deciso, con decisione del 21 dicembre 1999⁽⁷⁾, di applicare in via provvisoria l'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul commercio dei prodotti tessili.
- (6) Il Consiglio ha deciso, con decisione del 21 dicembre 1999⁽⁸⁾, di applicare in via provvisoria il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto sul commercio dei prodotti tessili.
- (7) Il Consiglio ha deciso, con decisione del 13 settembre 1999⁽⁹⁾, di applicare in via provvisoria l'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili.
- (8) Il Consiglio ha deciso, con decisione del 12 luglio 1999⁽¹⁰⁾, di applicare in via provvisoria l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia sul commercio dei prodotti tessili.
- (9) Occorre pertanto modificare le sezioni pertinenti degli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (CEE) n. 3030/93 per tener conto di dette modifiche, applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di determinati paesi terzi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento suddetto. È opportuno inoltre apportare altre modifiche per tener conto degli accordi, dei protocolli o delle intese ai sensi di detto articolo.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1

⁽²⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 343 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 29.12.1999, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 345 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 344 del 31.12.1999, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 2 del 5.1.2000, pag. 68.

⁽⁹⁾ GU L 32 del 7.2.2000, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 215 del 13.8.1999, pag. 1.